REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 59465** del Registro di Segreteria, proposto dal sig. OMISSIS (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Giannone (pec: avvgiannone@pec.it), giusta mandato a margine dell'atto d'appello depositato il 17 novembre 2021, entrambi elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'Avv. Marianna Contaldo (pec: contaldo@ordineavvocatiroma.org) in Roma, alla Via Camilla n. 32, 00181- **appellante**;

contro

-**INPS**, in persona del legale rappresentante p.t. – **appellato (non costituito);**

per l'annullamento e/o la riforma

-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, n. 398/2021, depositata l'11 maggio 2021, non notificata;

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2024, celebrata con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, non comparse le parti;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, già Primo Maresciallo dell'Esercito Italiano, cessato dal servizio l'8 giugno 2015 (con 36 anni e 9 mesi d'anzianità utile), titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata, a decorrere dal 9 giugno 2015, con il sistema misto, nonché vantante, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio di anni 14 e mesi 9.

Nello specifico, il predetto ricorso era finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, con la decorrenza di legge sino al soddisfo, oltre oneri accessori.

Nondimeno, il I giudice ha rigettato il ricorso, compensando le

spese, sul presupposto che, in base alla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, l'aliquota del 44%, prevista dall'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, non potesse trovare applicazione rispetto ai militari vantanti, come l'odierno appellante, un'anzianità inferiore a 15 anni, alla data del 31 dicembre 1995.

2. Avverso la sentenza n. 398/2021, il sig. OMISSIS ha proposto appello, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Giannone, con atto notificato il 12 novembre 2021 e depositato il 17 novembre 2021, lamentando la violazione ed errata applicazione dell'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73.

Ha, in particolare, richiamato le sentenze delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, per affermare la sussistenza del proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota retributiva della medesima, dell'aliquota di rendimento del 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995.

Ha in conclusione chiesto l'accoglimento del gravame, con declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante applicazione dell'aliquota del 2,44%, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza ed ogni conseguenza di legge.

L'INPS non si è costituito in giudizio.

3. Con ordinanza a verbale dell'udienza del 18 giugno 2024, la Presidente di questa Sezione, sentito il Collegio e preso atto della mancata comparizione del difensore della parte appellante, ha

fissato, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., la nuova udienza del 19 novembre 2024 per la discussione del giudizio, con l'espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

La medesima ordinanza risulta essere stata comunicata all'Avv. Andrea Giannone, difensore dell'appellante, dalla Segreteria di questa Sezione con messaggio pec, pervenuto in data 12 luglio 2024 alla casella di posta elettronica del predetto legale.

4. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2024, la parte appellante non è comparsa.

Il giudizio è, dunque, passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 196 del codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016 (c.g.c.).

Nello specifico, tale ultima disposizione prevede che: "*Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio*".

Nella fattispecie all'esame, come anticipato, l'appellante non è comparso nemmeno all'odierna udienza, nonostante la

comunicazione, in data 12 luglio 2024, dell'ordinanza a verbale, con la quale era stata rinviata, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., la precedente udienza del 18 giugno 2024.

Il presente appello va, dunque, dichiarato improcedibile.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell'appellato INPS.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

-dichiara l'improcedibilità dell'appello iscritto al n. **59465** del Registro di Segreteria, proposto dal sig. OMISSIS avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, n. 398/2021.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024.

IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 03 DICEMBRE 2024

P. IL Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela ACANFORA)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 03 DICEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 03 DICEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente